



ALLEGATO 2

PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI DI EDILIZIA SISMICA

Prot. _____
In data _____
RP _____

Al Professionista

Oggetto: Incarico (Lotto n. ____/2020) per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce per le attività istruttorie relative a pratiche autorizzative per opere strutturali – Lettera disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni

Codice CIG: _____

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 788 del 01/07/2020, valevole ad ogni effetto di legge, si conviene l'affidamento della prestazione in oggetto, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante corrispondenza e secondo l'uso del commercio, avvalendosi della trasmissione in modalità telematica (scambio di posta elettronica certificata) e sottoscrizione in modalità digitale del presente atto,

t r a

Provincia di Lecce - (C.F. 80000840753) - rappresentata da _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, il quale interviene nel presente atto, ai sensi di legge, quale Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica ed esclusa, quindi, ogni sua personale responsabilità;

e

l'ing./arch. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, Cod. Fisc _____, Partita IVA _____, Professionista esecutore della prestazione oggetto del presente Disciplinare.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia (D.P.G.R.) n. 177 del 23/02/2010 sono stati trasferiti alle Province pugliesi i compiti e le funzioni in materia di Edilizia Sismica;
- che con successivo D.P.G.R. n. 771 del 29/06/2010 è stato stabilito di differire al 01/01/2011 la data di decorrenza dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di Edilizia Sismica da parte delle Province;
- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 2 del 14/01/2011 i suddetti compiti e funzioni amministrative sono stati assegnati al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Lecce (oggi denominato *Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica*) il quale, attesa la specificità e la complessità dei compiti trasferiti, ha provveduto a costituire un apposito Ufficio Edilizia Sismica;
- che le procedure per le pratiche di edilizia sismica, inizialmente previste solo per le costruzioni in cemento armato e/o acciaio, per effetto degli aggiornamenti normativi, tecnici ed amministrativi intervenuti nel corso del tempo, oltre

ad essere diventate più complesse, sono state estese a tutte le tipologie strutturali (strutture in cemento armato, in acciaio, in muratura, in legno etc.);

- che le attività principali dell'Ufficio Edilizia Sismica provinciale, riguardanti i procedimenti di deposito di progetti e/o rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica sono state definite, nel dettaglio, dalla Regione Puglia con la Circolare esplicativa del Servizio Lavori Pubblici n. 63622 del 06/07/2010 “D.P.R. n. 380/01 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa” pubblicata sul BURP n. 121 del 15/07/2010 e, successivamente, anche puntualizzate, con alcune modifiche, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1166 del 26/07/2016 “DPR 380/2001 - procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive”, pubblicata sul BURP Puglia - n. 105 del 19/09/2016;
- che, in base alle disposizioni in vigore, le pratiche sismiche di competenza provinciale, in relazione all'oggetto dell'intervento edilizio, possono essere suddivise in tre differenti categorie:
 - a) pratiche che riguardano interventi di nuova costruzione o di riparazione/miglioramento/adeguamento di edifici esistenti, assoggettate ad attestazione di avvenuto deposito ex artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001; per detti interventi, gli adempimenti dell'Ufficio Edilizia Sismica provinciale possono essere di tre tipi:
 - a1) “controllo cd. estrinseco” esteso a tutte le pratiche così come definito al punto 2) della sopra citata Circolare esplicativa n. 63622/2010 che stabilisce testualmente “l'Ufficio Provinciale competente, procederà senza valutazione dei contenuti tecnici, alla sola verifica della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze, trasmettendo al Committente dell'attività edilizia e, per conoscenza, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, l'attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una copia vistata del progetto depositato”;
 - a2) “verifica ordinaria” (cfr. comma 2 dell'art. 64 della L.R. n. 27/85) con il controllo di merito su un campione di pratiche appositamente sorteggiato dall'Ente secondo criteri prestabiliti finalizzato a verificare che anche la progettazione strutturale sia conforme alle N.T.C. vigenti;
 - a3) “verifica straordinaria” (cfr. comma 4 dell'art. 64 della L.R. n. 27/85) con il controllo di merito anche su altre pratiche che non fanno parte del campione sorteggiato secondo il giudizio insindacabile dell'Ufficio di Edilizia Sismica provinciale, anche a seguito di segnalazioni di presunte violazioni delle norme in materia di strutture da parte della Magistratura e/o degli Uffici Tecnici Comunali;
 - b) pratiche riferite a interventi di sopraelevazione che necessitano dell'autorizzazione ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. propedeutica al rilascio del permesso di costruire; per tali tipologie di progetti la stessa Circolare n. 63622/2010 stabilisce, tra l'altro (cfr. punto 3 della Circolare): “In ossequio a quanto prescritto all'art. 90 del D.P.R. n° 380/01, l'Ufficio Provinciale preposto, anche nei casi di interventi strutturali di “sopraelevazione” ricadenti nelle zone sismiche classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), dovrà verificare che la progettazione sia conforme alle N.T.C. vigenti, rilasciando l'atto autorizzativo che sarà trasmesso, per il tramite del competente Ufficio Comunale, ovvero dello Sportello Unico per l'Edilizia, ove costituito, al Committente dell'attività edilizia. L'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire, di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01”.
 - c) pratiche cosiddette “in sanatoria”, ovvero di “regolarizzazione strutturale”, riguardanti interventi per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali, sino al collaudo, definita negli artt. 65, 67 e 93 del D.P.R. n.380/2001 e ss. mm.e ii. sia stata iniziata e non conclusa o mai iniziata, o, ancora, sopraelevazioni realizzate in assenza dell'autorizzazione ex art. 90 dello stesso D.P.R., riferite ai seguenti casi di competenza dell'Ufficio Edilizia Sismica provinciale:
 - c1) interventi indicati come “caso C” nella Circolare esplicativa approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.1166 del 26/07/2016, ossia quelli realizzati con regolare titolo abilitativo ed in cui la data di inizio dei lavori risulta successiva al 29/09/2009 e quindi con l'obbligo di calcolo antisismico;
 - c2) interventi indicati come “caso D – sub a” nella Circolare esplicativa approvata con Deliberazione della Giunta regionale n.1166 del 26/07/2016, ossia quelli realizzati con regolare titolo abilitativo per i quali, pur

essendo la data di inizio dei lavori antecedente al 29/09/2009, sono intervenute, in data successiva al 29/09/2009 – sempre con regolare titolo abilitativo - modifiche strutturalmente significative non denunciate.

c3) interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità rispetto ad esso, indicati come “caso A” nella Circolare esplicativa n.1166 del 26/07/2016, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

- che, successivamente al completamento dei lavori strutturali o, comunque, prima del rilascio del certificato di agibilità per le costruzioni esistenti, gli Sportelli Unici per l'Edilizia comunali trasmettono, inoltre, all'Ufficio Edilizia Sismica provinciale, per le finalità di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 380/2001:
 - d) la Relazione a Strutture Ultimate ex art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, redatta dal Direttore dei Lavori;
 - e) il Certificato di Collaudo Statico delle strutture ex art. 67 del D.P.R. n. 380/2001;
- che nel 2017, per sopperire alla carenza strutturale di personale e far fronte all'arretrato determinatosi a seguito delle riforme che hanno interessato la P.A., il Servizio Pianificazione Territoriale ha redatto un'apposita Relazione-Progetto dal titolo *“Potenziamento dell'Ufficio di Edilizia Sismica e affidamento a professionisti esterni (in possesso di partita IVA) dei servizi tecnici di supporto per l'istruttoria delle pratiche di Edilizia Sismica”*, predisponendo uno schema di Avviso pubblico con oggetto *“Formazione dell'elenco di professionisti di cui al provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. ____ del _____, per il conferimento di incarichi a professionisti in possesso di partita iva per servizi tecnici di supporto all'Ufficio Edilizia Sismica di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50 e degli artt. 16 e 19 del regolamento dei contratti della Provincia di Lecce”* finalizzato al potenziamento del personale specialistico dedicato all'attività istruttoria
- che con il Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 9 del 02/02/2017 sono stati approvati la Relazione Progetto e l'Avviso Pubblico di cui al precedente punto;
- che, in ragione del tempo trascorso e dell'esaurimento della disponibilità al conferimento degli incarichi correlati al suddetto avviso, con Provvedimento del Presidente n. 36 del 22/06/2020 è stato dato indirizzo al Servizio di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso, strutturato in relazione agli stessi presupposti e modalità, ma aggiornato e integrato in ragione delle esperienze maturate, della complessità dei servizi e dell'evoluzione normativa del settore;
- che, giusta Determinazione dirigenziale n 788 del 01/07/2020 il succitato Avviso Pubblico per la formazione del nuovo elenco è stato pubblicato sul sito web della Provincia di Lecce http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/avvisi_publici in data 01/07/2020 fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'inserimento nell'albo alla data del 01/08/2020;
- che ad esito delle attività di valutazione delle richieste pervenute, con Determinazione Dirigenziale R.G. n° _____, è stato approvato e reso noto, in via definitiva, il nuovo Elenco dei Professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico in argomento;
- che il Professionista. _____ risulta inserito nel suddetto Elenco;
- che, previa conferma della disponibilità all'incarico e verifica dei requisiti dichiarati, con Determinazione Dirigenziale R.G. n° _____, è stato affidato al Professionista _____, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm.e ii., l'incarico professionale in oggetto, per un periodo di mesi 12, fino alla concorrenza massima dell'importo di € _____ secondo le tariffe unitarie indicate all'art. 4, salve le disposizioni di servizio che formeranno parte integrante e sostanziale della prestazione regolata dal presente atto;
- che lo svolgimento dell'incarico affidato dovrà avvenire nel rispetto del presente Disciplinare e di quanto oggetto di successive disposizioni;

Considerato:

- che, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10/07/2019, sono state aggiornate le *“Linee Guida n.4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* emanate ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'aggiornamento di cui al citato al punto precedente contempla, tra l'altro, una semplificazione delle procedure

relative alla stipula dei contratti per gli affidamenti diretti di servizi di importo fino a € _____, prevedendo la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione, resa dall'operatore economico, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di carattere speciale, ove previsti. In tal caso, la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva, nonché della sussistenza dei requisiti di carattere speciale ove previsti (e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività), differendo la verifica degli altri requisiti, purché nel contratto siano contenute espresse, specifiche clausole, che ne prevedano la risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati prima della stipula;

- che, pertanto, convenuta tra le parti la validità di dette clausole, si può procedere alla formalizzazione del presente Disciplinare di Incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le costituite parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizioni

Nel presente Disciplinare d'incarico è utilizzata la seguente terminologia con i relativi significati:

- a) **"Disciplinare"**: la presente "Lettera disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni";
- b) **"Ufficio Edilizia Sismica"**: Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Lecce;
- c) **"Pratica"**: pratiche di edilizia sismica inoltrate dagli Sportelli Unici per l'Edilizia comunali all'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Lecce per i provvedimenti di competenza, costituite da un insieme di documenti in formato digitale che definiscono l'intervento proposto sia sotto il profilo tecnico (disegni e calcolazioni strutturali) che sotto il profilo amministrativo (atto urbanistico abilitativo/parere di conformità urbanistica, dati anagrafici del Committente, della ditta esecutrice e dei diversi professionisti previsti per legge: progettista opere architettoniche, progettista opere strutturali, direttore dei lavori architettonici, direttore dei lavori opere strutturali, collaudatore, geologo, ecc.). Con il termine "Pratica", ai fini del presente Disciplinare, sono individuate tutte le fattispecie descritte ai successivi punti d) , e) ed f);
- d) **"Pratiche ex art. 93 soggette a verifica"**: tipologia di pratiche relative agli interventi di cui ai punti a1) e a2) delle premesse;
- e) **"Pratiche ex art. 90"**: tipologia di pratiche relative agli interventi di cui al punto b) delle premesse;
- f) **"Pratiche cosiddette in sanatoria"**: tipologia di pratiche relative agli interventi di cui al punto c) delle premesse;
- g) **"Professionista"**: Tecnico incaricato cui sarà affidata l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare;
- h) **"Stazione Appaltante"**: Provincia di Lecce, identificata nella persona del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica;
- i) **"RP"**: Responsabile del procedimento di un gRPpo di pratiche di Edilizia Sismica;
- j) **"Amministrazione"**: Provincia di Lecce;
- k) **"Edificio Provinciale"**: Edificio della Provincia di Lecce sito a Lecce in Via U. Botti n. 1;
- l) **"Codice"**: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss. mm. e ii.;
- m) **"N.T.C. vigenti"**: D.M. 18/01/2008: "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e relativa Circolare esplicativa n. 617

del 02/02/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" e ss. mm. e ii., ovvero DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa del 21/01/2019 n. 7 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme/ tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

- n) "**Piattaforma cloud**": Spazio cloud protetto nella disponibilità dell'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Lecce basata su apposito sistema di interfaccia per il download e upload delle pratiche e delle risultanze istruttorie;

ART. 2

Inquadramento del Servizio

Con riferimento al vocabolario comune degli appalti [cfr. Reg. (CE) 28-11-2007 n. 213/2008 "Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV"] le prestazioni richieste al Professionista sono inquadrabili con i codici CPV seguenti : "71300000-1, Servizi di ingegneria;" 71312000-8, Servizi di consulenza in ingegneria strutturale".

ART. 3

Obiettivi del Servizio e criteri generali dell'affidamento

L'obiettivo del presente affidamento è di far fronte alle esigenze istruttorie correlate al consistente numero di pratiche inoltrate all'Ufficio Edilizia Sismica dagli Sportelli Unici per l'Edilizia Comunali e contestualmente alla carenza del personale specialistico rimasto in servizio presso la Provincia di Lecce per effetto delle riforme che hanno interessato ripetutamente la Pubblica Amministrazione e, in particolare, le Province.

Il tutto, in tempi necessariamente brevi, a fronte delle domande degli utenti (cittadini proprietari degli immobili oggetto degli interventi edilizi, progettisti e imprese costruttrici).

In particolare, in relazione al citato obiettivo, al Professionista saranno assegnate un numero di pratiche fino alla concorrenza massima dell'importo di € _____ secondo le tariffe unitarie indicate al successivo Art. 4, fermo restando il limite massimo del compenso contrattuale previsto dal presente disciplinare, eventuali variazioni numeriche riferite alla classe di pratiche, saranno oggetto di apposita compensazione/assestamento da definire tra le parti.

In relazione alla tipologia di ciascuna pratica [cfr. Art. 1, punti d), e) ed f)], il Professionista dovrà svolgere le attività descritte nel dettaglio al successivo Art. 4.

ART. 4

Natura e contenuti specifici delle prestazioni richieste al Professionista

L'istruttoria sulle pratiche di edilizia sismica affidate sarà compensata secondo la seguente tariffazione dedotta, in base a dati di precedenti esperienze, dalla stima dell'impegno medio occorrente per lo sviluppo dell'istruttoria su ciascuna pratica:

Classe Pratiche (cfr. Allegato 1 al presente Disciplinare)	Compenso per singola pratica (al netto di I.V.A. e C.N.A.P.I.A.)
Pratiche relative a costruzioni/interventi ordinari - Interventi edilizi riguardanti costruzioni delle Classi I e II del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018	105,00 €
Pratiche particolarmente complesse - Interventi edilizi riguardanti costruzioni delle Classi III e IV del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018 ed edifici facenti parte del patrimonio storico/culturale ed artistico (musei, chiese, ecc.) oggetto della D.P.C.M. 09/02/2011	126,00 €

L'attribuzione delle pratiche avverrà tramite la piattaforma "cloud" della Provincia, nell'arco temporale dello svolgimento della prestazione, attraverso attivazione di *workflow* singoli e/o periodici da parte dell'Ufficio Provinciale contenenti i dati,

i riferimenti tecnici e i tempi per la consegna delle istruttorie, fino alla concorrenza massima dell'importo a base di affidamento pari ad € _____ oltre I.V.A. e C.N.A.P.I.A. (numero medio di pratiche stimato per Professionista 42-46)

Il suddetto corrispettivo si intende riferito al completo e pieno adempimento all'attività istruttoria attribuita e sarà compensato "a misura" sulla base del numero di pratiche effettivamente e completamente istruite. Per tale motivo, al termine della prestazione, il professionista e il RP redigeranno - in contraddittorio - un verbale di regolare esecuzione attestante il numero e la tipologia di pratiche affidate e il numero di pratiche istruite con buon esito.

In proposito, si specifica che il mancato completamento di un'istruttoria per motivazioni non riconducibili al professionista comporterà una riduzione del compenso unitario relativo alla specifica pratica in un range compreso tra il 20 e il 35% in funzione delle attività già completate dall'istruttore.

Il Professionista, per ciascuna delle pratiche assegnate, dovrà svolgere le attività di seguito descritte, distinte per tipologia di pratica affidata.

A) "Pratiche ex art. 93 soggette a verifica":

Per ognuna di dette pratiche – oggetto di "campionatura" da parte dell'Ente secondo le modalità sopra enunciate - al Professionista sono richieste nel dettaglio le seguenti prestazioni:

- 1) inserimento nel database provinciale di tutti i dati richiesti dalle maschere del database e indicati nell'apposita istanza di deposito (riferita agli interventi ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001) presentata dal Committente (dati relativi alla tipologia di intervento, al Committente e a tutte le figure professionali coinvolte etc.);
- 2) verifica preliminare degli atti tecnici ed amministrativi della pratica (cfr. Allegato 1 della Circolare Regionale n. 63622/2010); al termine, di detta verifica:
 - 2a) in caso di lievi carenze della documentazione amministrativa e tecnica non significative e comunque integrabili in quanto non sostanziali, predisposizione della richiesta di integrazioni con la specificazione delle relative motivazioni da inoltrare a mezzo e-mail e PEC al RP;
 - 2b) in caso di documentazione progettuale strutturale incompleta e/o incoerente con il progetto architettonico oggetto del titolo abilitativo edilizio, redazione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente contenente la specificazione delle carenze rilevate e inoltro della stessa a mezzo e-mail e PEC al RP;
- 3) in caso di documentazione già completa e coerente o resta tale a seguito della ricezione delle integrazioni di cui al precedente punto sub 2a), valutazioni sugli aspetti teorico-pratici dell'ingegneria antisismica del progetto strutturale, verifica della coerenza delle calcolazioni eseguite dal progettista strutturale rispetto alle N.T.C. vigenti e redazione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente contenente le risultanze dell'attività istruttoria svolta da inoltrare a mezzo PEC al RP per le comunicazioni al Committente e ai Tecnici interessati ai sensi della L. n. 241/90; si specifica che detta Relazione nelle conclusioni dovrà contenere, in modo esplicito, la dichiarazione del Tecnico istruttore di aver esaminato la pratica e di averla ritenuta idonea per il rilascio del Certificato di conformità alle NTC vigenti o, in alternativa, le motivazioni nel dettaglio per le quali detta certificazione non può essere rilasciata;
- 4) infine, il Professionista, sentito il RP, dovrà:
 - 4a) aggiornare la propria Relazione Istruttoria in caso di necessità di controdeduzioni alle eventuali opposizioni al preavviso di diniego avanzate dal Committente o dai Tecnici interessati;
 - 4b) apporre la propria firma digitale, in qualità di tecnico istruttore su tutti gli elaborati tecnici della pratica istruita; nello spazio note della firma digitale dovrà essere indicato in numero di protocollo della pratica seguito dalla specificazione dell'esito istruttorio, vale a dire:
 - "ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO" per le pratiche complete e coerenti con le NTC vigenti;
 - "ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO" per le pratiche:
 - risultate incoerenti con il progetto architettonico approvato (rif. Punto 2b);
 - che non hanno superato il controllo di compatibilità con le disposizioni delle vigenti NTC;
 - che contengono evidenti errori di impostazione del calcolo strutturale e/o incoerenze tra i dati utilizzati per la verifica strutturale.

B) "Pratiche ex art. 90"

Per questa tipologia di pratiche, conformemente alle disposizioni del DPR n. 380/2001 e alla Circolare Regionale n. 63622/2010 (cfr. punto 3) le attività di verifica da svolgere sulla pratica da istruire sono finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ex art. 90 del DPR n. 380/2001 che è propedeutica al rilascio del Titolo abilitativo edilizio da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Per ognuna di dette pratiche, pertanto, al Professionista sono richieste nel dettaglio le seguenti prestazioni:

- 1) inserimento nel database provinciale di tutti i dati richiesti dalle maschere del database e indicati nell'apposita istanza di deposito (riferita agli interventi ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001) presentata dal Committente (dati relativi alla tipologia di intervento, al Committente e a tutte le figure professionali coinvolte etc.);
- 2) verifica preliminare degli atti tecnici ed amministrativi della pratica e, al termine di detta verifica:
 - 2a) in caso di carenza/scarsa chiarezza della documentazione presentata e in ragione di elaborati amministrativi e tecnici comunque integrabili, in quanto non sostanziali, predisposizione della richiesta di integrazioni/chiarimenti con la specificazione delle relative motivazioni da inoltrare a mezzo e-mail e PEC al RP;
 - 2b) in caso di documentazione già completa e coerente o resta tale a seguito della ricezione delle integrazioni di cui al precedente punto sub 2a), valutazioni sugli aspetti teorico-pratici dell'ingegneria antisismica del progetto strutturale e verifica della coerenza delle calcolazioni eseguite dal progettista strutturale rispetto alle N.T.C.;
- 3) ad esito delle attività di cui al precedente punto 2b):
 - 3a) in caso di verifica con esito positivo:
 - predisposizione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente contenente le risultanze dell'attività istruttoria e la dichiarazione esplicita del Tecnico istruttore di aver esaminato la pratica e di averla ritenuta idonea per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001;
 - compilazione del modello di autorizzazione ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001;
 - inoltro della Relazione Istruttoria e dell'autorizzazione a mezzo e-mail e PEC al RP per le successive attività di competenza.
 - 3b) in caso di verifica con esito negativo, predisposizione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente, contenente i motivi in base ai quali non può essere rilasciata la prescritta autorizzazione ex art. 90 del DPR 380/2001 ed inoltro della stessa (Relazione) a mezzo e-mail e PEC al RP per le comunicazioni al Committente e al Progettista strutturale del preavviso di diniego ex art 10bis della L. n. 241/90.
- 4) Infine, il Professionista, sentito il RP, dovrà:
 - 4a) aggiornare al propria Relazione Istruttoria in caso di necessità di controdeduzioni alle eventuali opposizioni al preavviso di diniego avanzate dal Committente o dal Progettista strutturale;
 - 4b) apporre la propria firma digitale, in qualità di tecnico istruttore su tutti gli elaborati tecnici della pratica istruita; nello spazio note della firma digitale dovrà essere indicato in numero di protocollo della pratica seguito dalla specificazione dell'esito istruttorio, vale a dire:
 - "ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO" per le pratiche complete e coerenti con le NTC vigenti;
 - "ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO" per le pratiche:
 - che non hanno superato il controllo di compatibilità con le disposizioni delle vigenti NTC;
 - che contengono evidenti errori di impostazione del calcolo strutturale e/o incoerenze tra i dati utilizzati per la verifica strutturale, non sanabili con semplici integrazioni o per le quali il progettista strutturale si rifiuta di produrre le necessarie modifiche/integrazioni

C) "Pratiche cosiddette in sanatoria"

Per questa tipologia di pratiche, usualmente indicate anche come "*pratiche ex art. 94*", l'attività istruttoria, oltre alla verifica della completezza degli elaborati tecnici ed amministrativi prodotti, prevede il controllo nel merito dei contenuti tecnici, al fine di certificare la conformità delle strutture del fabbricato esistente sia rispetto alle Normative tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento, sia rispetto alle N.T.C. vigenti alla data di presentazione dell'istanza allo S.U.E. comunale (criterio della doppia conformità strutturale – cfr. sentenza della Corte

Costituzionale n.101 del 29/05/2013).

Per ognuna di dette pratiche, pertanto, al Professionista sono richieste nel dettaglio le seguenti prestazioni:

- 1) inserimento nel database provinciale di tutti i dati richiesti dalle maschere del database e indicati nell'apposita istanza ex art. 94 presentata dal Committente (dati relativi alla tipologia di intervento, al Committente e a tutte le figure professionali coinvolte, se disponibili etc.);
- 2) verifica preliminare degli atti tecnici ed amministrativi della pratica e, al termine, di detta verifica:
 - 2a) in caso di carenza/scarsa chiarezza della documentazione presentata, in ragione di elaborati amministrativi e tecnici comunque integrabili, in quanto non sostanziali, predisposizione della richiesta di integrazioni/chiarimenti con la specificazione delle relative motivazioni da inoltrare a mezzo e-mail e PEC PEC al RP;
 - 2b) in caso di documentazione completa, o a seguito della ricezione delle integrazioni di cui al precedente punto sub 2a), analisi degli aspetti teorico-pratici dell'ingegneria antisismica della valutazione della sicurezza strutturale effettuata dal verificatore e/o del progetto strutturale contenente le opere di adeguamento e verifica della coerenza delle calcolazioni eseguite dal verificatore/progettista strutturale rispetto alle Normative tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento, sia rispetto alle N.T.C. vigenti alla data di presentazione dell'istanza allo S.U.E. comunale N.T.C.;
- 3) al termine delle attività di cui al precedente punto 2b):
 - 3a) in caso di verifica con esito positivo:
 - predisposizione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente contenente le risultanze dell'attività istruttoria e la dichiarazione esplicita del Tecnico istruttore di aver esaminato la pratica e di averla ritenuta idonea per il rilascio del "*Certificato di conformità rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni*";
 - compilazione del modello di "*Certificato di conformità rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni*";
 - inoltro della Relazione Istruttoria e *Certificato di conformità rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni*" a mezzo e-mail e PEC al RP per le successive attività di competenza.
 - 3b) in caso di verifica con esito negativo, predisposizione di apposita Relazione Istruttoria firmata digitalmente, contenente i motivi in base ai quali non può essere rilasciata la prescritta certificazione ed inoltro della stessa (Relazione) al RP per le comunicazioni al Committente al Verificatore strutturale/Progettista strutturale del preavviso di diniego ex art 10bis della L. n. 241/90.
- 4) infine, il Professionista, sentito il RP, dovrà:
 - 4a) aggiornare la propria Relazione Istruttoria in caso di necessità di controdeduzioni alle eventuali opposizioni al preavviso di diniego avanzate dal Committente, o dal Verificatore/Progettista strutturale;
 - 4b) apporre la propria firma digitale, in qualità di tecnico istruttore su tutti gli elaborati tecnici della pratica istruita; nello spazio note della firma digitale dovrà essere indicato in numero di protocollo della pratica seguito dalla specificazione dell'esito istruttorio, vale a dire:
 - "ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO" per le pratiche complete e coerenti sia alle Normative tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento, sia rispetto alle N.T.C. vigenti alla data di presentazione dell'istanza allo S.U.E. comunale;
 - "ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO" in caso:
 - di accertamento di incoerenze delle calcolazioni eseguite dal Tecnico valutatore della sicurezza /progettista strutturale rispetto alla normativa tecnica e agli aspetti teorico-pratici dell'ingegneria antisismica, per le quali il predetto Tecnico si rifiuta di produrre le necessarie modifiche/integrazioni;
 - di mancato rispetto del criterio della doppia conformità strutturale citato in precedenza.

ART. 5

Coordinamento delle attività, tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Il Professionista svolgerà l'incarico in assoluta autonomia, senza vincolo alcuno di subordinazione e non sarà soggetto a vincoli gerarchici nei confronti dell'Ente.

2. Le attività saranno svolte dal Professionista con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e con la necessaria professionalità, utilizzando mezzi e strumenti informatici propri. L'attività sarà coordinata da un Responsabile del Procedimento (RP) interno all'Ente, che vi provvederà secondo le vigenti disposizioni in materia di pubblici contratti.
3. Pur essendo assicurata la discrezionalità e la piena autonomia professionale al Professionista, lo stesso, tuttavia, stante la natura delle prestazioni richieste, dovrà svolgere le proprie attività in costante rapporto con il personale tecnico dell'Ufficio edilizia Sismica (in particolare il RP); tanto, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle prestazioni richieste, il rispetto delle tempistiche e delle scadenze di legge ed il coordinamento e la semplificazione del procedimento.
4. In ogni caso, nello svolgimento della prestazione, dovrà comunque essere garantito il rispetto delle scadenze di legge e dei tempi previsti nel presente Disciplinare.
5. Le prestazioni fornite dal Professionista dovranno essere, per la parte di propria competenza, complete, idonee e adeguate in modo che il RP possa procedere all'adozione dei provvedimenti di propria competenza (richieste di integrazioni e/o predisposizione di autorizzazioni/certificazioni).
6. Nel caso in cui il Professionista sia impossibilitato a svolgere l'incarico affidato nei modi e nei tempi indicati dal presente Disciplinare, per cause di forza maggiore (malattie, infortuni etc.), lo stesso (Professionista) è obbligato a dare apposita e tempestiva comunicazione al RP.
7. E' espresso onere del professionista predisporre un aggiornamento, almeno mensile, inerente all'andamento dell'attività, con riferimento alle pratiche assegnate e svolte, alle eventuali criticità, alle iniziative adottate, al fine di consentire all'Ufficio di monitorare lo stato di avanzamento dell'incarico.

ART. 6

Tipologia di rapporto

1. Il rapporto di lavoro che verrà instaurato con il presente affidamento ha natura autonoma, deve intendersi come affidamento di un servizio tecnico ai sensi del Codice dei contratti e delle concessioni che non prevede per il Professionista obbligo di presenza fissa presso la Stazione Appaltante e non potrà costituire in alcun modo forma di rapporto di lavoro dipendente con la Provincia di Lecce.
2. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, al rispetto della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate; egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
4. Il Professionista, in occasione della sottoscrizione del presente Disciplinare dovrà esibire copia della polizza di responsabilità civile professionale che prevede una garanzia massimale di almeno euro 250.000 (euro duecentocinquanta/mila/00), che deve coprire integralmente il valore dell'incarico.
5. Il Professionista deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli Uffici della Stazione Appaltante.
6. Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità e con esonero della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto e all'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico e si impegna a segnalare ogni eventuale causa di incompatibilità.
7. Con l'accettazione dell'incarico, il professionista si impegna espressamente – pena la risoluzione *ipso iure* dell'incarico - ad adempiere agli obblighi deontologici in ordine all'attività istruttoria, conformandosi, altresì, agli obblighi di *par condicio* e imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre, si impegna a rendere in ogni momento ripercorribile l'iter tecnico dell'istruttoria.

ART. 7

Durata dell'incarico e termini

1. Il tempo contrattuale riferito all'intera prestazione affidata è stabilito in 360 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
2. Per ogni pratica/lotto di pratiche attribuito al Professionista, l'Ufficio tecnico provinciale definirà lo specifico arco temporale entro cui dovrà essere resa l'attività istruttoria. A tal fine, si provvederà all'attribuzione digitale delle pratiche, mediante la piattaforma cloud dell'Ente. Il tempo di esecuzione riferito a ciascuna pratica/ciascun lotto di pratiche potrà variare, nel caso di necessità di integrazioni alle pratiche;
3. In particolare, per le pratiche per le quali è necessaria l'integrazione, detto limite temporale potrà essere:
 - a) sospeso per il tempo intercorrente la data di comunicazione al RP dell'Ente della richiesta di integrazioni da parte del Professionista e la data di ricezione da parte dello stesso (Professionista) delle integrazioni;
 - b) incrementato, fino ad un massimo di 15 giorni dalla ricezione delle integrazioni da parte del Professionista in funzione della quantità e del merito delle integrazioni richieste in base alle valutazioni del RP.
4. Ai fini del precedente comma 2) le richieste di integrazioni, da segnalare e trasmettere al RP, possono essere definite tali solo nel caso in cui si riferiscano a carenze documentali (assenza di elaborati previsti dalla norma) o di carenza di progettazione strutturale (ad es. assenza del calcolo di un impalcato, di una scala o di altro elemento strutturale) tali da impedire il proseguo dell'attività istruttoria della pratica, in relazione alla tipologia di attività richieste per lo specifico tipo di pratica.
5. Negli altri casi (ad es. assenza di marche da bollo o necessità di chiarimenti che possono essere forniti verbalmente dal progettista) il Professionista dovrà segnalare al RP, gli eventuali elementi da acquisire per il perfezionamento della stessa pratica (marche da bollo, ecc..) e, comunque, procedere nell'istruttoria tecnica della pratica stessa.
6. In ogni caso, il mancato rispetto dei termini temporali per l'esecuzione della prestazione, ovvero delle disposizioni di servizio riferite all'attribuzione dei singoli lotti/singole pratiche, comporterà l'applicazione di una penalità, anche parziale e riferita alla singola pratica/singolo lotto, pari allo 0,03% del valore della pratica/lotto, per ogni giorno di ritardo. Qualora i ritardi dovuti all'operato del professionista si riflettano sulla durata complessiva del contratto, si applicherà la penale determinata nella misura più alta tra il totale delle penali riferite ai ritardi dei singoli lotti e la penale complessiva riferita all'importo contrattuale, sempre calcolata nella misura dello 0,03% del valore di riferimento, fermo restando il limite massimo del 10% del valore del contratto stesso.
7. La stazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse pubblico o di motivata opportunità, l'efficacia del contratto stipulato con il Professionista, per un periodo anche non continuativo complessivamente non superiore a 180 giorni, dandone formale comunicazione scritta, per il tramite del RP, allo stesso (Professionista).
8. Per le sospensioni di cui al precedente comma 7 del presente articolo, il Professionista non potrà avanzare alcuna pretesa circa maggiori compensi per la prestazione del servizio.
9. Qualora, tuttavia, il periodo complessivo di dette sospensioni superi 180 (centottanta) giorni anche non continuativi, il Professionista potrà recedere dal contratto.
10. Qualora, invece, la sospensione di cui al comma 7 del presente articolo perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto.
11. In ogni caso, il recesso o la risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 del presente articolo non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese in favore del Professionista, ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente ed effettivamente svolte.
12. Le eventuali sospensioni disposte dalla stazione appaltante potranno determinare la ripresa dei servizi solo a mezzo di comunicazioni formali, indirizzate dal RP al Professionista.

ART. 8

Compenso e pagamenti

1. Il compenso per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico sarà definito in funzione del numero di pratiche

istruite applicando le tariffe specificate all'Art. 4 del presente Disciplinare, in funzione della classe di ciascuna pratica.

2. Il compenso sarà corrisposto al Professionista in un'unica soluzione al termine delle attività istruttorie delle pratiche assegnate al Professionista e, comunque, allo scadere del tempo contrattuale, in base ad apposito verbale di regolare esecuzione redigersi in contraddittorio.
3. L'importo del compenso potrà essere dedotto delle eventuali penalità per ritardi parziali nell'espletamento della prestazione riferita ai singoli lotti. Le penalità saranno computate secondo quanto previsto al precedente art. 7 per le pratiche attribuite, fatta salva la successiva possibilità di esclusione dall'Elenco dei Professionisti costituito presso la Provincia, in caso di grave inadempienza contestata nei modi di legge.
4. Nel caso di pratiche per le quali sia stata avviata l'attività istruttoria, ma la stessa non sia stata perfezionata in tempo utile dal Professionista per cause allo stesso non imputabili (integrazioni non pervenute nei termini assegnati con contestuale archiviazione della pratica, rinuncia del Committente ad eseguire l'intervento, ecc.), verrà riconosciuto per dette pratiche incomplete un compenso pari ad una frazione dell'intera tariffa in funzione della quantità e della qualità dell'attività espletata riveniente dalla Relazione Istruttoria del Professionista e accertata dal RP con attestazione di regolarità di esecuzione sottoscritta tra le parti.
5. Il Professionista prende atto e riconosce che il compenso calcolato sulla base delle tariffe di cui al precedente Art. 4 :
 - è da intendersi immodificabile e onnicomprensivo di qualsiasi corrispettivo, onere e tributo, con la sola eccezione dell'I.V.A. e del contributo C.N.P.A.I.A.;
 - è proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni da rendere così come specificate nel presente Disciplinare;
 - garantisce il decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile;
 - è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice Civile.
6. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza, o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere del corrispettivo stesso, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Stazione Appaltante.
7. Le ritenute fiscali e previdenziali a valere sul compenso del Professionista saranno operate come per legge all'atto del pagamento.
8. L'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., i corrispettivi in precedenza indicati (acconti e saldo) saranno erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista e individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzata ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale: _____), residente a _____
9. La liquidazione dei corrispettivi è, comunque, subordinata:
 - a) al permanere dell'efficacia temporale della polizza assicurativa di cui al successivo articolo 9 del presente Disciplinare;
 - b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008;
 - c) all'accertamento della regolarità contributiva del Professionista;
 - d) alla presentazione della seguente documentazione:
 - d1) nota di richiesta di liquidazione del corrispettivo dovuto, in conformità al presente contratto;
 - d2) fattura elettronica nelle modalità di legge;
 - d3) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al precedente comma 6 del presente articolo, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello indicato nel presente Disciplinare;

ART. 9

Assicurazione Professionale

1. Il Professionista, in occasione della sottoscrizione del presente Disciplinare ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale numero _____ in favore dell'ing. _____, con decorrenza dal _____ e scadenza il _____, che prevede una garanzia massima di euro _____,00 (euro _____/00), che risulta coprire integralmente il valore dell'incarico.
2. Il professionista dichiara che la polizza di responsabilità civile professionale presentata copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, del Professionista compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nell'attività istruttoria dei progetti valutati che possano determinare a carico dell'Amministrazione Committente richieste di risarcimento danni.
3. In caso di errori od omissioni l'Amministrazione Committente può richiedere al Professionista di redigere nuovamente gli elaborati, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Il Professionista si impegna a garantire la continuità della copertura assicurativa in corso di validità (dando apposita comunicazione dei rinnovi effettuati al RP), sino alla conclusione della durata contrattuale come specificata all'Art. 7 del presente Disciplinare.
5. La violazione dell'obbligo di cui al precedente comma 4. del presente articolo, comporterà, una volta accertata dal RP, la risoluzione automatica del contratto in danno al Professionista senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'amministrazione Committente.

ART. 10

Adempimenti legali

1. Il Professionista conferma che alla data della firma del presente Disciplinare non sussistono impedimenti all'affidamento dell'incarico oggetto del presente Disciplinare e che, in particolare:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e delle concessioni vigente;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale;
 - c) non sussistono impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di altre norme di legge;
 - d) risulta in regola con il pagamento dei contributi presso la Cassa previdenziale di appartenenza.

ART. 11

Clausola di riservatezza

1. Il Professionista dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; in particolare lo stesso non potrà divulgare a terzi non coinvolti nel procedimento notizie sulle pratiche affidategli e oggetto di istruttoria.
2. Lo stesso professionista si impegna a non divulgare a terzi le credenziali di accesso al database provinciale o alla piattaforma cloud che gli verranno comunicate in occasione dell'avvio dell'attività istruttoria oggetto del presente contratto.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, debitamente constatato, comporterà la risoluzione immediata dell'incarico.

ART. 12

Cessione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 105 comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto dal Professionista, a pena di nullità.

ART. 13

Modalità di recesso

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, è facoltà di questa stazione appaltante risolvere il contratto con il Professionista in ogni momento quando lo stesso (Professionista):
 - a) contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge;
 - b) non svolga correttamente le attività oggetto dell'incarico elencate all'ART. 4 del presente Disciplinare o le svolga in modo incompleto e/o con ritardi pregiudizievoli per la Stazione Appaltante;
 - c) assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti della Stazione Appaltante e/o dei soggetti titolari delle pratiche assegnate
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) accertamento di violazioni alle disposizioni antimafia;
 - d) violazione del divieto di divulgazione a terzi delle proprie credenziali di cui al precedente art 11, comma 2;
 - e) violazione grave o reiterata accertata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale, di collocamento e di sicurezza sul lavoro;
 - f) cessione del contratto;
 - g) violazione accertata rispetto a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e ss. mm e ii.;
 - h) si è verificata una delle altre cause previste dall'art. 108 del Codice degli appalti;
 - i) recesso da parte dell'esecutore del servizio;
 - j) comunicazione da parte della Prefettura, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, di informazioni interdittive.
3. In base a quanto riportato in premesse e alla luce delle più recenti Linee Guida ANAC, ovvero in ogni atto regolamentare, comunque correlato al Codice dei Contratti e delle Concessioni, il presente disciplinare sarà risolto *ipso iure*, nel caso in cui **non risulti**, o venga meno il possesso da parte del Professionista dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche nell'eventualità di accertamento non favorevole successivo alla sottoscrizione del presente disciplinare, con conseguente esclusione del diritto al compenso.
4. La stazione appaltante, inoltre, può recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento; in tal caso, il Professionista ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata. È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.
5. La risoluzione avviene con comunicazione scritta, inviata con raccomandata A/R, indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 14

Comunicazione con la Stazione Appaltante, con i committenti e con i progettisti degli interventi edilizi oggetto delle pratiche affidate

1. Il Professionista autorizza espressamente la Stazione Appaltante:
 - a) ad inviare ogni richiesta o comunicazione relativa all'incarico affidatogli al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____;
 - b) a fornire il proprio (del professionista) recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo PEC ai committenti o ai tecnici progettisti degli interventi edilizi oggetto delle pratiche affidategli al solo scopo di essere interpellato per eventuali chiarimenti in ordine alle richieste di integrazioni avanzate dallo stesso Professionista o a fronte di un preavviso di diniego. Autorizza, inoltre, l'Ente ad avvalersi dei dati occorrenti per l'attivazione dell'apposita utenza sulla piattaforma "cloud" dell'Ente.

ART. 15

Ulteriori obblighi della Stazione Appaltante e del Professionista

1. La Stazione Appaltante provvederà alla consegna al Professionista delle pratiche affidate *in progress* avvalendosi della piattaforma cloud e tramite attivazione di appositi *workflow*, fino alla concorrenza massima dell'importo totale del disciplinare pari a € _____ oltre I.V.A. e C.N.A.P.I.A., in funzione delle tariffe specificate all'Art. 4 (in media circa 42-46 pratiche/Professionista).
2. La consegna digitale delle istruttorie pratiche, fermo restando il termine ultimo per l'espletamento dell'intero servizio di istruttoria, avverrà per step successivi nelle date appositamente concordate tra Professionista e il personale Tecnico dell'Ufficio Edilizia Sismica (avvalendosi del *workflow* della piattaforma provinciale).
3. L'esito dell'istruttoria riferita ad ogni pratica assegnata sarà comunicato a mezzo e-mail e PEC all'Ufficio e al RP e sarà inserito in una apposita cartella della piattaforma "cloud" dell'Ente. In detta cartella saranno inseriti anche i documenti relativi ad eventuali integrazioni documentali, in modo da consentire in ogni momento la ri-percorribilità della procedura.
4. La Stazione Appaltante consegnerà al professionista le credenziali per l'accesso alla database provinciale che resteranno attive per tutta la durata del contratto, oltre che alla piattaforma cloud, impiegata per la consegna/trasmisione delle pratiche digitali e le relative istruttorie.
5. Dette credenziali sono assolutamente personali e riservate ed è fatto esplicito divieto di divulgazione a terzi.
6. Qualora dovesse essere accertato che le credenziali di accesso siano state fornite a terzi dal Professionista la Stazione Appaltante procederà nei confronti dello stesso (Professionista) con la risoluzione del contratto in danno a la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla manomissione delle applicazioni informatiche suddette.

ART. 16

Trattamento dei dati personali

7. Il Professionista autorizza la Provincia di Lecce al trattamento dei propri dati personali esposti nel presente Disciplinare solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'ART. 14 e per le altre finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente (pagamenti etc.), fatta salva la normativa del diritto d'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 7/8/90 n.241 e ss. mm. e ii. e le eventuali ulteriori comunicazioni a terzi degli stessi dati personali per l'assolvimento di altri obblighi di legge.

ART. 17

Controversie

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 208 del Codice, potranno essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile. Il Dirigente competente, sentito il RP, esaminerà la proposta di transazione formulata dal Professionista, oppure potrà formulare, ove ne sussistano i presupposti, una proposta di transazione, previa audizione del Professionista medesimo.
2. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione delle disposizioni contrattuali contenute nel presente Disciplinare, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, il tecnico incaricato non potrà comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni.
4. La decisione sulla controversia sarà estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale decorreranno a partire dal sessantesimo giorno dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Non è ammesso il ricorso delle parti all'arbitrato e, ove non si verifichino i presupposti per la definizione transattiva ai

sensi del comma 1 del presente articolo, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il competente Foro di Lecce.

ART. 18

Spese di registrazione

1. Sono a carico del Professionista, qualora lo stesso richieda, la registrazione del presente contratto, le spese di registrazione, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

in modalità elettronica in data _____

Il Professionista incaricato

***Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e
Funzioni di Edilizia Sismica***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Professionista incaricato, nella persona _____, dichiara di aver letto e di approvare, con la sottoscrizione, le clausole contrattuali di cui agli articoli dal n° 1 al n° 18 del presente Disciplinare d'incarico.

Sottoscritto digitalmente in data _____

Il Professionista incaricato _____

ALLEGATO 1 - CLASSI D'USO DELLE COSTRUZIONI

D.M. 17 gennaio 2018 - *Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni* - Punto 2.4.2

Circolare esplicativa n.7 del 21/01/2019 - *Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018* - Punto 2.4.2

CLASSE D'USO	DESCRIZIONE
Classe I	Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli
Classe II	Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali
	Industrie con attività non pericolose per l'ambiente
	Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza
	Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti
Classe III	Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi
	Industrie con attività pericolose per l'ambiente
	Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV.
	Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza
	Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso
Classe IV	Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.
	Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente.
	Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, " <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> ", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B.
	Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
	Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

ELENCO A

(Delibera di G.R. Puglia n. 153 del 02/03/2004 aggiornata dalla D.G.R. Puglia n. 1214 del 31/05/2011)

<p style="text-align: center;">A</p> <p>Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.</p> <p>Edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi strategico e, quindi, ricadenti in classe IV ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17 gennaio 2018 <i>“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”</i></p>	<p style="text-align: center;">A1 Strutture Ospedaliere e sanitarie</p>	a)	Ospedali, case di Cura e strutture funzionali primarie annesse;
		b)	Aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
		c)	Centrali operative 118.
	<p style="text-align: center;">A2 Strutture Civili</p>	a)	Edifici destinati a centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile;
		b)	Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
		c)	Edifici destinati a sedi di Sale Operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, Croce Rossa Italiana);
		d)	Edifici destinati a sedi istituzionali dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;
		e)	Edifici destinati a sedi di Sale Operative dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;
		f)	Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica.
	<p style="text-align: center;">A3 Strutture Militari</p>	a)	Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato.
	<p style="text-align: center;">A4 Infrastrutture</p>	a)	Centrali Elettriche di importanza primaria;
		b)	Strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);
		c)	Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
		d)	Porti, aeroporti, eliporti e stazioni ferroviarie individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
		e)	Strutture primarie connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
		f)	Strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti.

ELENCO B

(Delibera di G.R. Puglia n. 153 del 02/03/2004 aggiornata dalla D.G.R. Puglia n. 1214 del 31/05/2011)

<p style="text-align: center;">B</p> <p>Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso</p> <p>Edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi rilevante per affollamenti e, quindi, ricadenti in classe III ai sensi del punto punto 2.4.2 del D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"</p>	<p style="text-align: center;">B1 Strutture per l'Istruzione sia pubbliche che Private</p>	a)	Asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale comprese le strutture funzionali primarie annesse;
		b)	Palestre annesse agli edifici scolastici;
		c)	Sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.
	<p style="text-align: center;">B2 Strutture Civili</p>	a)	Edifici destinati a Uffici amministrativi dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;
		b)	Edifici destinati a Uffici amministrativi dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;
		c)	Uffici con notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali, centri civici, centri per convegni, mense e centri di aggregazione giovanili, ecc.);
		d)	Uffici giudiziari e penitenziari;
		e)	Edifici con elevato contenuto artistico e/o storico e/o patrimoniale quali musei e biblioteche;
		f)	Edifici per il culto con superficie utile > 200 mq;
		g)	Strutture fieristiche, ricreative, culturali, sale per lo spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100 persone;
		h)	Edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile maggiore di 100 persone (Stadi, tribune, palazzetti dello sport);
		i)	Grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali e similari con superficie di vendita > 1500 mq;
		J)	Edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone;
		k)	Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (orfanotrofi, case di riposo, oratori,ecc.).
	<p style="text-align: center;">B3 Strutture industriali</p>	a)	Edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti;
		b)	Edifici industriali nei quali avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose di cui all'Allegato A, del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i..
	<p style="text-align: center;">B4 Infrastrutture</p>	a)	Vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, ecc.) ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;
		b)	Opere di ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50.000 mc, o altezza del relativo sbarramento > 5 m;
		c)	Discariche ed Impianti primari di depurazione che in caso di collasso possono determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali.